

COMM.TRIB.PROV.BELLUNO SENTENZA 55/2/02

Il ricorso è proposto contro il silenzio - rifiuto alla richiesta di rimborso della maggior imposta pagata in conseguenza dell'applicazione del DPCM del 16.2.2001.

La ricorrente sostiene che, anche sulla base della ordinanza del Consiglio di Stato n. 5206/01 del 18/09/01 emessa sulla richiesta sospensiva del citato decreto, le tariffe della tassa di pubblicità possono trovare applicazione solo dopo l'emanazione del decreto previsto e dopo l'adozione di apposita deliberazione di recepimento dello stesso decreto.

La Concessionaria sostiene invece che, anche sulla base della stessa ordinanza del Consiglio di Stato con la quale si impugna la richiesta sospensiva, per espresso rinvio al contenuto nell'art. 37 del D.lgs 507/93, il DPCM è un atto di normazione avente valore di legge, per cui non è necessario che il contenuto sia recepito con deliberazione, anche perché il comune non può apportare alcuna modifica alle tariffe fissate dal DPCM.

La Commissione osserva che la legge 507/93 non assegna al Comune alcuna discrezionalità nella fissazione della misura della tassa originaria. L'adeguamento della stessa tassa sulla pubblicità, previsto dall'art. 37, è affidato alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In applicazione ed in ossequio a tale norma, il Presidente del Consiglio, con proprio decreto di data 16-02-2001 ha determinato la tariffa per la pubblicità ordinata in misura fissa per le varie categorie di Comuni, al quali la legge ed il DPCM NON attribuiscono alcun potere di intervento sulle misure fissate. Il fatto che il decreto sia

stato impugnato non ha rilevanza fino a quando non interviene la pronuncia definitiva;

né rileva la motivazione contenuta nell'ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta sospensiva. Deve ritenersi pertanto corretto e legittimo il provvedimento della concessionaria e quindi infondato il ricorso proposto.

La complessità della materia, impone la compensazione delle Spese

PQM

La Commissione respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio,

Così deciso In Belluno il 31/10/2002

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIA LE DI RAGUSA – sezione IV - SENTENZA N°15 del 8.3.2003

La Ausonia Servizi ,agenzia di Ispica ha chiesto il rigetto del ricorso perché privo di fondamento e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato in quanto perfettamente coerente con le disposizioni di legge, precisando che l'art. 3 del D. 19s. n.507/93 invocato dalla ricorrente dispone che le tariffe vanno deliberate, dal Comune entro il 31 ottobre al fine di entrare in vigore il successivo primo gennaio e quindi disciplina gli interventi che attengono alla sfera di competenza dell'ente locale e cioè quelli relativi alla rimodulazione delle aliquote, delle maggiorazioni facoltative, mentre il successivo articolo 37 dello stesso decreto riserva alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri l'adeguamento delle tariffe base, uguali per tutti i comuni appartenenti alla medesima classe tariffaria, e il D.P.C.M.16-02-01 ha rideterminato soltanto le tariffe della pubblicità ordinaria stabilendo la decorrenza a partire dallo marzo 2001.

-Che in data 14-01-2003 l'AGIP Petroli SPA ha presentato una memoria illustrativa con la quale ha ribadito quanto sostenuto nelle motivazioni del ricorso rimarcando, in modo particolare il principio della irretroattività in quanto un semplice D.P.C.M. non potrebbe sovvertire l'ordine gerarchico delle leggi, applicando criteri di irretroattività alle norme, a maggior ragione tributarie la cui irretroattività è sancita da leggi primarie e per il caso che si discute, ovvero quello del D.P.C.M. si è in presenza di una norma di rango inferiore che non riporta e non potrebbe riportare alcuna deroga.

-Che nell'udienza del 30-01-03, il rappresentante dell' Ausonia Servizi Tributarie ha prodotto copie di sentenze emesse da altre Commissioni tributarie sulla medesima vertenza. I rappresentanti delle parti si sono riportati alle rispettive deduzioni.

OSSERVA

La Commissione in via preliminare osserva che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato,

sussistendo l'indicazione degli specifici e concreti fatti su cui l'accertamento è basato, in modo che il contribuente sia posto in grado conoscere le ragioni della pretesa fiscale. Nel caso specifico l'indicazione della tariffa per mq, della superficie tassata e del periodo soggetto a tassazione, costituiscono elementi tali da consentire, come è avvenuto, lo svolgimento delle argomentazioni difensive.

Per quanto attiene invece la mancata indicazione dell'atto deliberativo e per quanto concerne il merito della questione, ovvero all'accertamento col quale è stata determinata per l'anno 2001 l'imposta di pubblicità ordinaria in misura maggiore di quella già corrisposta dalla Società ricorrente, la Commissione rileva che il D. Lgs. n. 507/93, come modificato dalla L.133/99 e dalla L. 448/2001, prevede all'art. 3 che il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e che le tariffe sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e in caso di mancata adozione, si intendono prorogate di anno in anno.

Tuttavia, l'art. 37 dello stesso decreto prevede la possibilità di un adeguamento delle tariffe, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'art. 37, che non viola assolutamente la norma primaria (art. 3) e non è in contrasto con l'art. 3 dello Statuto del contribuente, non assegna alcuna discrezionalità ai Comuni nella fissazione della misura della tassa sulla pubblicità, in quanto l'adeguamento delle tariffe base è affidato alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'inserimento della disposizione dell'art. 37 sotto la rubrica "norme finali e abrogazioni" induce a ritenere che l'adeguamento delle tariffe con il D.P.C.M. 16-2-01 esclude la differente procedura prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 507/93, ponendosi rispetto a questa come procedura speciale.

La circostanza che il DPCM più volte citato sia stato impugnato davanti al Consiglio di Stato che ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza del TAR del Lazio non ha alcuna rilevanza fino a quando non interverrà la pronuncia definitiva, in quanto non rileva la motivazione a sostegno del rigetto dell'istanza di sospensione.

Per quanto concerne poi la decorrenza della rideterminazione della tariffa, questa è indicata espressamente dall'art. 2.2 del D.P.C.M. dall'1-3-2001.

Per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto perché infondato essendo legittimo l'avviso di accertamento impugnato che pertanto va confermato.

La complessità della materia trattata suggerisce di compensare le spese del giudizio.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA SENTENZA N°625/02

IN FATTO

La ricorre avverso l'avviso di accertamento n.15/70020/2001A notificato dalla s.p.a. per conto del Comune di con il quale veniva richiesto un pagamento di complessive Lire di cui Lire per imposta e Lire per rimborso spese di notifica dovute quale imposta di pubblicità per l'anno 2001.

La ricorrente contesta la mancanza di motivazione relativa alla violazione commessa, nonché la illegittimità impositiva in relazione alle nuove tariffe.

In data 17.10.2002 la ricorrente ha presentato delle memorie aggiuntive e la nota spese.

In data 25.06 la ha presentato istanza di trattazione in pubblica udienza.

IN DIRITTO

La mancanza di motivazione lamentata dalla ricorrente è del tutto irrilevante in quanto infatti la ricorrente ha ben individuato l'aumento tariffario di £.6.000 mq di cui al D.P.C.M. del 16.02.2001.

Questa commissione rileva che a norma dell'art.52 del D.Lgs.446/97 possono avvalersi della potestà di deliberare soltanto per quelle materie per le quali la legge prevede espressamente tale facoltà.

Nel caso dell'aumento delle tariffe di £.6.000 mq si è in presenza di una norma emanata dallo Stato e pertanto ne consegue che la sua applicazione è completamente al di fuori della potestà di operare dei comuni.

P.Q.M

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese.

Commissione Tributaria Provinciale di Messina 9 Sezione
UDIENZA DEL 10.10.02 - R.g. 1095/02 SENTENZA n.581/9/02 del 10.10.2002
Sezione 9

Depositata in Segreteria il 28.11.02
ha emesso la seguente

SENTENZA

Avverso Avviso di Accertamento per imposta comunale sulla Pubblicità anno 2001 contro COMUNE Di In data 28/01/2001 la Soc .. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, emesso dalla Società concessionaria del Comune di notificato il 27/11/2001 con il quale veniva richiesta la somma di E . a titolo di conguaglio per l'anno 2001 per tasse pubblicitarie. La società ricorrente costituendosi in giudizio faceva rilevare quanto segue:

1. Contestava la legittimità delle tariffe pubblicitarie rideterminate dal DPCM del 16/02/2001 evidenziando come il Consiglio di Stato ha statuito che le nuove tariffe potevano essere applicate dietro apposita delibera comunale entro il 31/03/2001 la quale circostanza non si è verificata e pertanto le nuove tariffe potevano avere applicazione a decorrere del Io Gennaio 2002.

2. Pertanto,sulla base dei superiori rilievi, la società ricorrente chiedeva l'annullamento, per palese illegittimità, dell'atto impositivo.

La Concessionaria del Comune di costituendosi in giudizio faceva rilevare:

1. Preliminarmente la tardività del proposto gravame atteso che il ricorso andava proposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 546/92 e conseguentemente chiedeva dichiararsi la inammissibilità dello stesso ricorso; 2.la legittimità del proprio operato richiamandosi all'art. 3 comma VO del D.Lgs. 507/93 che stabilisce che "le tariffe si applicano automaticamente nella loro rideterminazione in mancanza della delibera comunale e con decorrenza dal 1 Marzo 2002 come stabilisce l'art. 12 del DPCM del 16/02/2001 in deroga all'art. 3 del D.Lgs. 507/93" la fondatezza e la legittimità del proprio operato e chiedeva, il rigetto del ricorso presentato da parte avversa. Alla data odierna alla presenza delle parti queste si riportano alle rispettive posizioni processuali. La Commissione, in via preliminare, ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto tempestivamente, infatti, ritiene che essendo prospettabile nel caso di specie un rapporto di delegante e delegato, tra il Comune e la Concessionaria, la notifica effettuata il 26/01/2001 deve ritenersi valida ed efficace.Nel merito la Commissione valuta prive di pregio le argomentazioni formulate da parte della atteso che !art. 3 del D.Lgs 507/93 richiamato dalla società ricorrente attiene alla rimodulazione delle aliquote delle maggiorazioni facoltative adottabili dai singoli comuni entro il 31 Ottobre di ciascun anno ed applicabili a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno successivo mentre il successivo art 37 del D.Lgs. 507/93 riserva alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri,previa delibera del Consiglio dei Ministri, l'adeguamento delle tariffe base da applicarsi Su tutto il territorio nazionale e che trova applicazione di diritto senza la necessità di alcun provvedimento di recepimento da parte degli Enti Locali.,Orbene nel caso di specie l'atto impositivo scaturisce dalla sola ed esclusiva applicazione di una nuova tariffa pubblicitaria ordinaria base adottata con D.P.C.M. del 16/02/2001 che in deroga a quanto espresso dal sopraccitato art.3 del D.Lgs. 507/93, ha fissato la decorrenza della nuova base tariffaria dal 1 Marzo 2001, pertanto, la Commissione sulla scorta delle superiori argomentazioni ritiene di dover rigettare il ricorso.

P.Q.M

La Commissione rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA SEZ .9
SENTENZA N.657 DEL 16 GENNAIO 2003

La commissione osserva che il D.Lgs.507/93 non assegna ai comuni alcuna discrezionalità nella fissazione della misura della Tassa sulla pubblicità in quanto l'adeguamento degli importi delle tariffe base è affidata,ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. citato , alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In applicazione di tale norma, il Presidente del Consiglio dei Ministri con il D.P.C.M. 16.02.2001 ha determinato la tariffa per la pubblicità in misura fissa per le varie categorie di Comuni ai quali la Legge ed il D.P.C.M. non attribuiscono alcun potere di intervento sugli importi stabiliti.

La circostanza che il D.P.C.M. 16.02.2001 sia stato impugnato davanti al Consiglio di Stato non ha rilevanza fino a quando non interviene la pronuncia definitiva né rileva la motivazione contenuta nell'ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta di sospensiva.

Alla luce delle argomentazioni su esposte deve ritenersi, pertanto, corretto e legittimo l'operato della..... concessionaria del Servizio di riscossione del comune di ... e di conseguenza infondato il ricorso suesposto. Le spese del procedimento, infine, ricorrendo giusti motivi, vanno compensate

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione 9, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'... avverso l'avviso di accertamento I.C.P. anno 2001 rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese processuali.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SENTENZA N.236/02

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 13.2.2002 e con successive memorie depositate in data 29.10.2002, la S.P.A. AGIP Petroli impugnava l'avviso di accertamento relativo al conguaglio tariffario in aumento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2001, in applicazione del D.P.C.M. 16.2.2001, pubblicato in G.U. il 2.5.01, per un importo complessivo di lire 102.000.

A sostegno del ricorso la società ricorrente eccepiva in via principale che l'accertamento è stato emesso in violazione dell'art. 3 del D.L.vo n. 507/93, comma 5 che prevede che la rideterminazione delle tariffe deve essere recepita da una delibera comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno per avere effetto a partire dall'anno d'imposta 2002 e non dall'anno d'imposta 2001, anno nel quale sono state, appunto, determinate le nuove tariffe e ciò anche in forza dello Statuto dei Contribuenti disciplinato dalla L. n. 212/2000 che all'art. 3 precisa che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" e che "relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono" ed in via subordinata eccepiva la nullità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione considerato che la delibera comunale di adozione delle nuove tariffe previste dal citato D.P.C.M. non è richiamata nell'atto stesso e pertanto potrebbe anche non essere mai stata emessa.

Con atto di costituzione in giudizio depositato in data 15 maggio 2002 contro deduceva la S.P.A. RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI, Già Pubbliemme, nella qualità di concessionaria I del Comune di Nissoria, chiedendo il rigetto del ricorso perché privo di fondamento e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato in quanto perfettamente coerente con le disposizioni di legge e precisava a tal fine che l'art. 3 del D.L.vo n. 507/93, invocato dalla ricorrente dispone che le tariffe vanno deliberate dal Comune entro il 31 ottobre al fine di entrare in vigore il successivo 1 gennaio e quindi disciplina gli interventi che attengono alla sfera di competenza dell'ente locale e cioè quelli relativi alla rimodulazione delle aliquote delle maggiorazioni "facoltative", mentre il successivo art. 37 dello stesso decreto riserva alla competenza esclusiva del "presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero delle Finanze, previa deliberazione del consiglio dei Ministri" l'adeguamento delle tariffe base, uguali per tutti i Comuni appartenenti alla medesima classe tariffaria, e il D.P.C.M. 16.2.2001 ha rideterminato soltanto la tariffa della pubblicità ordinaria aumentandola, per ogni singolo scaglione tariffario, di lire 6.000 al mq., con ciò modificando il contenuto dell'originario art. 12 e stabilendo altresì la decorrenza delle nuove tariffe, così rideterminate, a partire dall'1 marzo 2001.

All'odierna pubblica udienza i rappresentanti delle parti si riportavano alle rispettive deduzioni.

DIRITTO ED OSSERVAZIONI

Preliminarmente osserva la Commissione che l'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, può essere gestita direttamente dall'ente comunale, tramite "un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale" compreso quello di "sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi...", ovvero delegata ad un concessionario cui vengono attribuiti gli stessi poteri e funzioni riconosciute al funzionario dell'ente. Per le suesposte considerazioni la S.p.A. Riscossione Tributi Locali, nella qualità di concessionaria, è legittimata a stare in giudizio anche nell'interesse del Comune di Nissoria. Per quanto concerne il merito della questione, ovvero all'accertamento col quale è stata determinata per l'anno 2001 l'imposta di pubblicità in misura maggiore di quella già corrisposta dalla società ricorrente, visto il D.P.C.M. del 16.2.2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria, la commissione rileva che il D.L.vo n. 507/93, come modificato dalla L. 133/99 e dalla L. 448/2001, prevede all'art. 3 che il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (ovvero per la rimodulazione delle aliquote delle maggiorazioni facoltative) e che le tariffe sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e, in caso di mancata adozione, si intendono prorogate di anno in anno e che l'art. 37 dello stesso decreto, prevede la possibilità di un adeguamento delle tariffe con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Una interpretazione sistematica delle due norme e l'inserimento della disposizione dell'art. 37 sotto la rubrica "norme finali e abrogazioni" induce a ritenere che l' adeguamento delle tariffe con il predetto D.P.C.M. 16.2..2001 esclude la differente procedura prevista dall'art. 3, ponendosi rispetto a quest'ultima come procedura speciale. Per quanto concerne poi alla decorrenza della rideterminazione tariffaria questa è espressamente indicata dall'art. 2.2 del citato D.P.C.M. "dal 1° marzo 2001". Per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto perché infondato e l' avviso di accertamento impugnato è legittimo e va confermato. La complessità della materia trattata impone la compensazione delle spese del giudizio. .

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Enna il 18.11.2002.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLÌ – SEZ II – SENTENZA N°112 DEL 25 NOVEMBRE 2002

La commissione preliminarmente osserva che l'Avviso di accertamento, pur nella sua sinteticità è adeguatamente motivato. L'obbligo di motivazione infatti deve ritenersi soddisfatto quando sussiste la indicazione degli specifici e concreti fatti su cui l'accertamento è basato in modo tale che il contribuente sia posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa fiscale.

Nel caso in esame l'indicazione della tariffa per metro quadrato della superficie tassabile e del periodo soggetto a tassazione costituiscono elementi tali da consentire, come è avvenuto, lo svolgimento delle argomentazioni difensive.

Nel merito rileva che il D.P.C.M. 16.02.2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui al D.Lgs.507.93 con decorrenza dall'1.3.2001 per cui corretto e conforme alla legge deve ritenersi il comportamento del comune. Il ricorso pertanto è infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate in €